

urn:nir:tar.liguria;sezione.2:ordinanza.sospensiva:00000-0000

20090049020090528122413032.xml

20090049020090528122413032.doc

200900490\200900490.xml

O:\DocumentiGA\Genova\Sezione 2\2009\200900490\  
Ordinanza sospensiva

Enzo Di Sciascio

28/05/2009 15.37.55

Angelo Vitali

28/05/2009 15.23.31

28/05/2009

16

16

16

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Enzo Di Sciascio, Presidente

Antonio Bianchi, Consigliere

Angelo Vitali, Referendario, Estensore

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto dell'ufficio elettorale centrale per l'elezione diretta del presidente della provincia e del consiglio provinciale datato 9\5\2009, di ricusazione della lista n. 19 denominata "partito comunista dei lavoratori", nonché del decreto del medesimo ufficio datato 12\5\2009, di reiezione del ricorso e di conferma della predetta ricusazione.

Sul ricorso numero di registro generale 490 del 2009, proposto da:

Simone Anselmo, Marcello Duce e Giannantonio Chiavelli, rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Troccoli, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giovanna Casu in Genova, via XX Settembre 21/11;

- Provincia di Savona, non costituita in giudizio;
- Ufficio Elettorale Centrale, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, con domicilio presso l'ufficio della stessa in Genova, al v.le Brigate Partigiane 2;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Ufficio elettorale centrale;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28/05/2009 l'avv. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;

Considerato che unica parte pubblica necessaria del giudizio elettorale risulta essere l'ente locale interessato, che si appropria del risultato elettorale e sul quale si riverberano gli effetti dell'annullamento ovvero della conferma del risultato delle operazioni elettorali (per tutte cfr. T.A.R. Campania, I, 2.4.2008, n. 1809);

Rilevato che agli atti non vi è la prova dell'avvenuta notificazione (effettuata a mezzo del servizio postale) del ricorso alla Provincia di Savona e che, perfezionandosi la notifica per il destinatario dell'atto nella data in cui quest'ultimo lo riceve (C. Cost., 20.7.2007, n. 300; id., n. 477/2002), la domanda cautelare appare – allo stato – inammissibile per carenza del contraddittorio;

P.Q.M.

dichiara inammissibile la domanda incidentale di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 28/05/2009 con l'intervento dei Magistrati:

IL PRESIDENTE

L'ESTENSORE

## IL SEGRETARIO